



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007819/U Data: 22/04/2016 15:46
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VI, III, II
Commissione Consiliare Permanente

e p.c. Al Presidente della I
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge ad iniziativa popolare "Istituzione del reddito minimo garantito"
Reg. Gen. 270
Depositata in data 23 marzo 2016

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4/1975;
VISTI gli articoli 12 e 53 dello Statuto;
VISTI gli articoli 98 e 100 del Regolamento interno;
CONSIDERATA la formale presa d'atto dell'Ufficio di Presidenza del 23 marzo 2016;
VISTO il parere di ammissibilità reso dalla I Commissione Consiliare Permanente in data 14 aprile 2016;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto alla

VI e III Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto
II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 22 APR. 2016

IL PRESIDENTE



15/4/2016
J.J

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI
Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa
Europea - Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali
Sicurezza delle Città - Risorse Umane - Ordinamento della Regione
Il Presidente

Napoli, 14 aprile 2016

Prot. n. 172

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo 0007221/A Data: 15/04/2016 11:38
Ufficio Segreteria Generale
Classifica:



**Al Presidente
Consiglio Regionale**

**Al Presidente
Giunta Regionale**

**Al Presidenti
Gruppi Consiliari**

**Al Direttore Generale
Attività Legislativa**

**All'Unità Dirigenziale
Studi Legislativi e
Servizio Documentazione**

LORO SEDI

**OGGETTO: Proposta di Legge ad iniziativa popolare "Istituzione del reddito minimo
garantito" (Reg. Gen. 270) -Ammissibilità-**

Si comunica che questa Commissione, nella seduta del 14 aprile u.s., ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed all' unanimità, lo ha ritenuto ammissibile.

Dott. Alfonso Piscitelli

14/04/16
09
Alfonso Piscitelli
SV/FS

Proposta di legge regionale di iniziativa popolare redatta a norma dell'art. 12, co.1, del Titolo III dello Statuto della Regione Campania e della L.R. n. 4 del 17-01-1975

"Istituzione del reddito minimo garantito."

Relazione descrittiva

Negli ultimi tempi, la gravità della crisi ha riportato il dibattito anche a livello regionale sull'istituzione del reddito minimo garantito, ne sono testimonianza i recenti provvedimenti del Friuli Venezia Giulia o della Basilicata.

La Campania, com'è noto, ha partecipato alle esperienze di reddito minimo/di cittadinanza del periodo 2003-2009 con una sua legge nel 2004.

La nostra proposta di legge si differenzia da quella esperienza perché, essendo giunti al settimo anno di recessione, le caratteristiche della disoccupazione, soprattutto al Sud, sono diventate strutturali e, quindi, occorrono risposte dello stesso segno che non possono essere sperimentali ed eccessivamente limitate per la platea di riferimento.

Pensiamo che il reddito minimo non sia un provvedimento assistenziale ma parte integrante di una politica economica espansiva che miri a rilanciare la domanda interna rivedendo anche il vincolo del Patto di stabilità interno come, ad es., lo scorso anno ha fatto la Regione Lazio che nella deliberazione di Giunta n. 571 del 5 agosto 2014 ha affermato, tra l'altro, che "al fine di consentire la ripresa del tessuto economico e produttivo regionale sia opportuno e necessario provvedere al superamento dei limiti del patto di stabilità interno".

Ciò, sarebbe ancora più importante per una Regione come la nostra dove, dai dati dell'ultimo Rapporto SVIMEZ, i consumi del Mezzogiorno nel periodo 2008-2014 sono calati del 13,2% con una flessione più che doppia rispetto al resto del Paese che ha avuto un calo del 5,5%;

se guardiamo i dati del PIL per lo stesso periodo al Sud s'è avuto un calo del 13% rispetto ad uno dell'8,7 a livello nazionale.

Di fronte a questa situazione la nostra Regione spesso registra indici negativi anche rispetto al contesto meridionale, ad es., il calo del PIL nel periodo 2008-2014 è al di sopra dell'1,4% della media meridionale (14,4% contro il 13%);

per il rischio povertà è la seconda Regione italiana con il 37,7% delle persone a rischio.

Perciò, riteniamo che la platea di beneficiari per il reddito minimo non possa essere soltanto quella della povertà assoluta ma anche quella della povertà relativa mirando a superare una caratterizzazione categoriale del sostegno al reddito come cerchiamo di fare nella nostra proposta.

Una delle obiezioni più frequenti per giustificare la mancanza di volontà politica per istituire il reddito minimo è la difficoltà di copertura finanziaria dello stesso, rinviando allo specifico articolo l'individuazione di merito delle fonti di copertura, qui vorremo chiarire che già esiste una spesa per il sostegno al reddito e, quindi, la copertura che occorre trovare deve essere soltanto quella di tipo integrativo e aggiuntivo, in altri

offie Ispant

230316
UP
v. Brancatore

270

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo 0005506/E Data: 24/03/2016 11:35
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



termini, occorre distinguere quella che può essere definita la spesa "lorda" da quella "netta", quest'ultima riguardante soltanto l'istituzione del R.M.G.

Ad es., limitandoci, a livello meramente esemplificativo, ai dati di fonte INPS riguardanti l'ASPI, la mini-ASPI e l'indennità di disoccupazione, nel 2014, in Italia sono stati spesi rispettivamente 5.775 milioni di euro per l'ASPI, 1.111 milioni di euro per la mini-ASPI, 1.762 milioni di euro per l'indennità di disoccupazione;

in Campania, nel 2014, abbiamo avuto, in termini percentuali, 11,2% dei beneficiari di ASPI equivalenti, in termini assoluti, a 73.323 beneficiari, per la mini-ASPI l'11,3% dei beneficiari equivalenti a 18.602 percettori, per l'indennità di disoccupazione il 17,7% equivalenti a 606 unità.

Naturalmente il regolamento di cui al successivo art. 6 stabilirà le modalità d'integrazione o aggiuntività della misura regionale individuando con precisione la platea di riferimento almeno in termini potenziali, per evitare che, alla fine, l'unico criterio per l'erogazione sia soltanto quello della disponibilità delle risorse.

Veniamo, ora, alla descrizione del contenuto dei singoli articoli.

- All'art. 1 ("principi e finalità") nel comma 1, viene citato l'art. 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nota anche come "Carta di Nizza"; inoltre, vengono citati gli artt. 2, 3, 4 e 38 della Costituzione. - I primi tre articoli fanno parte dei "principi fondamentali" e riguardano, rispettivamente, il riconoscimento da parte della Repubblica italiana dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro, l'art. 38, invece, fa parte del titolo III della parte prima e riguarda sia i cittadini inabili al lavoro che il diritto dei lavoratori affinché "siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".
Gli articoli dello statuto regionale citati sono l'art. 1 sui "principi fondamentali", il 4 sul "principio di uguaglianza", il 6 sul "diritto al lavoro".
L'impostazione che sin dal primo articolo s'intende dare alla legge è quella di un'integrazione tra politiche passive ed attive vedendo, in particolare, il R.M.G. non soltanto come misura di contrasto alla povertà ma anche strumento per diminuire la disuguaglianza e l'esclusione sociale.
Nel comma 3 c'è un rinvio al "Fondo regionale per il reddito minimo garantito" che viene istituito dal successivo art. 7 ("disposizioni finanziarie"). - Quello dell'istituzione di un apposito Fondo per il R.M.G. va nella direzione di configurare progressivamente un autonomo bilancio del welfare accorpando risorse e competenze come nello spirito della legge 328 del 2000.
- All'art. 2 ("reddito minimo garantito") si definisce il R.M.G. come insieme di forme reddituali dirette e indirette e si fa una descrizione del contenuto delle sue due componenti quella monetaria e non. - L'importo monetario, massimo 7.000 euro l'anno, equivale a 583 euro mensili. - L'elenco delle misure non monetarie, ricalca, almeno in parte, quello previsto dall'art. 6 della legge della Regione Campania n. 2/2004 (istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza).
Naturalmente, in una Regione come la nostra, oltre alle due componenti tradizionalmente individuate per definire il R.M.G. ce n'è anche una terza non meno importante riguardante il carattere di fondamentale strumento anche per la lotta alla camorra in modo da ridurre l'area di reclutamento, soprattutto tra i giovani, delle organizzazioni criminali.
- L'art. 3 ("soggetti beneficiari e requisiti") dove, per quanto riguarda i requisiti, ne vengono indicati sei (maggiore età, residenza nella Regione da almeno un anno, iscrizione alle liste di collocamento, reddito personale imponibile inferiore ai 7.500 euro, fascia ISEE di 21.265,87, non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico). - Tra i requisiti richiesti ne segnaliamo due: quello sulla residenza e quelli sulla condizione economica. - Per la durata del periodo di residenza nel territorio regionale ci siamo attenuti all'arco temporale annuale perché la giurisprudenza costituzionale più volte ha messo in evidenza che la residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo

Blue Expert

minimo di tempo non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in quanto "introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari" non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale. – Del resto, per quanto riguarda sia la normativa nazionale che quella regionale il periodo per l'accesso alle prestazioni sociali anche di tipo economico, ad es., per gli stranieri è di un anno (si vedano l'art. 41 del d-lgs 25/07/1998 n. 286 o la legge regionale n. 6 del 31/03/2006 del Friuli Venezia Giulia). – Quindi, non potendosi adoperare periodi temporali diversi per i cittadini italiani o quelli extra-comunitari, per evitare disparità di trattamento, la durata è stata definita per tutti per lo stesso periodo di tempo. – Ciò, conformemente all'art. 3 della nostra Costituzione.

Rispetto all'utilizzo del doppio indicatore per valutare la condizione economica, la scelta è motivata dal fatto che riteniamo insufficiente soltanto l'ISEE perché gli indici di maggior povertà si concentrano a livello individuale come emerge anche dai dati ISTAT:

rispetto al 2007, l'anno precedente l'inizio della crisi, i dati sulla povertà relativa individuale del 2013 hanno avuto un incremento maggiore di quelli riguardanti lo stesso tipo di povertà a livello familiare. – Infatti l'incremento della povertà relativa individuale è stata del 3,8% (dal 12,8% del 2007 al 16,6% del 2013) quello della povertà relativa a livello familiare è stato dell'1,5% (dall'11,1% del 2007 al 12,6% del 2013). – Altra conferma esce dai dati di livello regionale, ad es., in Campania nel periodo 2007-2012 i redditi individuali da lavoro hanno avuto un calo del 15,4% maggiore sia del calo avutosi nello stesso periodo nel Mezzogiorno (14,4%) che a livello nazionale (8,8%).- Del resto, anche la struttura della famiglia tradizionale (coppia con figli) è in crisi evidenziando una crescente frammentazione: al 2013, le persone sole sono giunte a otto milioni, così come sono aumentati i nuclei mono genitoriali giunti a 2 milioni (dati di "Italia Lavoro") per via degli accresciuti squilibri demografici degli ultimi anni ancora più forti nel Mezzogiorno dove il tasso di natalità è, ormai, inferiore a quello del Centro-Nord. - Comunque, quello dell'utilizzo di ulteriori indicatori, oltre all'ISEE, è previsto anche dal DPCM 159/2013.

Luca Esposito

- L'art. 4 ("modalità di accesso alle prestazioni e relazioni annuali") - per la parte gestionale del R.M.G. - fa riferimento agli ambiti sociali territoriali previsti dalla legge n. 328 del 2000 ridefiniti dalla deliberazione di Giunta n. 320 del 3-7-2012. – E' prevista un ruolo della Città metropolitana e delle Province, quantunque queste ultime siano in una fase di ridimensionamento, in quanto è utile avere un quadro della spesa anche su tale base visto che gli ambiti territoriali sono più numerosi delle Province. - Negli ultimi due commi dell'articolo si delinea parte del sistema di reporting da coordinare con quanto previsto dal successivo art. 5; in sintesi, le relazioni annuali dei Comuni capofila d'ambito sono rivolte ad organi della Giunta (Assessorati alle Politiche Sociali e al Lavoro) quelle dell'Osservatorio di cui al citato art. 7 sono rivolte al Consiglio.
- L'art. 5 ("Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e occupazionali") istituisce un Osservatorio incardinato presso il Consiglio Regionale. – Nel passato strutture simili sono state istituite anche in altre Regioni (si pensi al caso del Veneto, della Basilicata o della nostra Regione). – Il suo proficuo funzionamento presuppone una doppia collaborazione, da un lato, quello della macchina amministrativa regionale che dovrà assicurare la sua funzione servente in termini di dati e informazioni, dall'altro le Rappresentanze istituzionali, sociali, sindacali e di Movimento che dovranno svolgere un attivo ruolo di verifica e di stimolo nel monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nell'impiego delle risorse destinate al R.M.G.
- L'art. 6 ("Regolamento regionale") dove nella proposta del regolamento attuativo ed integrativo della presente legge ritorna il coordinamento/concerto tra gli Assessorati alle Politiche Sociali e al Lavoro che attraversa vari punti dell'articolato. – Infatti, il R.M.G. non può essere confinato

soltanto nelle Politiche Sociali perché di esso non si può avere una visione esclusivamente assistenziale. – Il termine previsto per l'adozione del regolamento è di 90 gg. sia per la consultazione delle categorie interessate, sia perché è da fare in collegamento con la presentazione di un ddl di riordino e semplificazione della normativa regionale nel campo delle politiche sociali ed occupazionali di cui al successivo art. 7, co.6. – Infatti, in quest'ultimo caso il termine è di 60 gg. per la presentazione al Consiglio da parte della Giunta del citato ddl. – Il previsto rinvio al regolamento è su sette materie che vanno dall'individuazione dei requisiti minimi di uniformità dello svolgimento delle attività per erogare il R.M.G. alla definizione delle modalità integrative della normativa regionale di sostegno al reddito rispetto alle disposizioni nazionali e alla definizione delle forme d'intreccio tra politiche attive e passive. – Quest'ultimo punto è molto importante visto che il quadro normativo nazionale in questa fase è in forte cambiamento sia per l'ambito sociale che quello occupazionale.

L'art. 7 ("disposizioni finanziarie"). – Si tratta dell'articolo dedicato, in buona misura, alla copertura finanziaria del R.M.G.

Nello specifico, abbiamo previsto l'istituzione di un nuovo e apposito capitolo cui abbiamo già fatto cenno in precedenza in sede di descrizione del contenuto dell'art. 1. – Il capitolo in questione, è stato collocato nella missione 12 (diritti sociali e politiche sociali) programma 12.04 (interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale). – La composizione delle risorse da attribuire al capitolo di nuova istituzione è come quella del Fondo Sociale Regionale di cui alla L.R. n. 11/2007 composto da risorse statali, regionali ed europee come parte del sistema integrato dei servizi sociali cui contribuiscono Comuni e Province, l'utilizzo delle forme di flessibilità nella gestione del bilancio previste dalla vigente normativa può favorire una concentrazione e miglior utilizzo della spesa riducendo, tra l'altro, sia le economie di spesa che i residui passivi. – Ad es., limitandoci al campo dei residui passivi per le politiche sociali e occupazionali, al 2014 nella missione 12 (politiche sociali) abbiamo avuto € 73.869.031,80 di residui, per le politiche occupazionali (missione 15) ce ne sono stati € 184.387.558,34, per il diritto allo studio (missione 04) ce ne sono stati € 164.243.123,35. – In sintesi, oltre ad un problema di entità della spesa ne poniamo anche uno di qualità e riordino della stessa. – Riteniamo che sia le economie non vincolate che i residui, dopo l'obbligatorio riaccertamento annuale che può liberare risorse importanti, debbano restare nel campo delle politiche sociali o completamente o in una considerevole percentuale;

Sofia Esposito

identico ragionamento facciamo per gli introiti derivanti dall'attività di controllo per la lotta all'evasione ed elusione fiscale dei tributi regionali che, almeno al 50% vanno fatti confluire nel fondo per il R.M.G.

Per il campo delle entrate, tenendo presente che alcuni tributi regionali sono già al massimo, pensiamo che, nel rispetto dell'autonomia comunale, per gli Enti che non sono in condizioni di dissesto o pre-dissesto, si possa pensare ad un aumento specifico di tributi comunali finalizzato al finanziamento del fondo regionale per il R.M.G.

Altre due fonti di copertura che indichiamo sono:

- a) quella di una riduzione delle spese correnti per studi, consulenze, gettoni di presenza, convegni, mostre, rappresentanza e incarichi a dirigenti esterni alla dotazione organica, quantunque dai dati riportati dalla recente relazione al Parlamento 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti risulti per il periodo 2011-2014 un contenimento e una certa riduzione di spesa, su cui riteniamo occorra ancora insistere;

- b) una revisione della normativa regionale per coordinare i centri di spesa, evitare forme di frammentazione, cercare di aumentare il flusso di risorse verso le persone (oggi, invece, sempre più sbilanciato verso Enti, Associazioni, Agenzie private) verificare, quindi, i criteri di ripartizione delle risorse. – In quest' ultimo caso, per fare un esempio, non ci sembra sufficiente che per distribuire le risorse del Fondo sociale regionale si adoperino soltanto i criteri della popolazione residente e dell' estensione territoriale ignorando quello della capacità di spesa che, invece, andrebbe valorizzato.
- L' art. 8 ("entrata in vigore") contiene una classica formula di rito relativa all' entrata in vigore del provvedimento.

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 4 e 6 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive ed attive per il lavoro e per la protezione sociale.
2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.
3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali, volti anche al cofinanziamento del "fondo regionale per il reddito minimo garantito" di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 2

(Reddito minimo garantito)

1. Il reddito minimo garantito è quell' insieme di forme reddituali dirette e indirette, a domanda individuale, che mirino ad assicurare un' esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell' erogazione di somme di denaro, quelle indirette nell' erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata. – Si articola nelle seguenti prestazioni:
 - a) per i beneficiari indicati all'articolo 3, comma 1, in somme di denaro non superiori a 7.000,00 euro l'anno rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all'articolo 8. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7.000,00 euro. – Pertanto, qualora il beneficiario di cui all' art. 3, co.1, abbia percepito un reddito l' importo monetario sarà corrispondente alla differenza tra quanto percepito e l' importo complessivo di 7.000 euro.

Al beneficiario verrà riconosciuta una somma aggiuntiva di 1.000,00 euro annuali se con un figlio a carico e fino al raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo. Detto aumento opererà, sempre per la somma di 1.000,00 euro, per ogni altro figlio fino al terzo compreso.

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine, salvo quanto previsto dalla presente legge.
3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.
4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi.
5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all'art. 3 una quota di importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica da versare nell'apposito fondo pubblico, di cui all'art. 9, gestito dalla stessa Regione. L'interessato una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venir meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate in detto fondo pubblico con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.
6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili, istituendo ovvero rifinanziando annualmente con la legge di stabilità un apposito capitolo di bilancio contribuisce al finanziamento di ulteriori prestazioni volte a:
 - a) garantire ai beneficiari di cui all'art. 3, la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico regionale e, previo accordo con gli enti e società interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane, in attuazione di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale;
 - b) favorire ai beneficiari di cui all'art. 3, la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo, anche mediante specifiche convenzioni;
 - c) favorire l'inserimento nelle attività culturali;
 - d) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;
 - e) garantire la gratuità dei libri di testo scolastici;
 - f) erogare nei confronti dei soggetti beneficiari di cui all'art. 3, titolari di contratto di locazione, contributi per ridurre l'incidenza del costo del contratto sul reddito percepito;
 - g) promuovere l'emersione del lavoro irregolare o l'avvio all'autoimpiego attraverso percorsi che permettono l'utilizzo di risorse regionali e comunitarie;
 - h) promuovere l'accesso ai dispositivi della politica del lavoro regionale indirizzati alla formazione e di incentivo all'occupazione.

John Espak

Art. 3

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all'articolo 2 i singoli che hanno un reddito personale imponibile inferiore a 7.500 euro e, qualora gli stessi siano componenti di nuclei familiari non unipersonali, una soglia media ISEE di 21.265,87 euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza.
2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:
 - a) maggiore età
 - b) residenza nella Regione da almeno dodici mesi. – Si considerano residenti anche le persone senza fissa dimora domiciliate da almeno 12 mesi, alla data di pubblicazione della presente

legge in uno dei Comuni della Regione o, in mancanza di domiciliazione e qualora non abbiano domicilio in altro Comune d' Italia, nate in uno dei Comuni della Regione e per i quali l' abitualità della dimora sia attestata dal Sindaco del Comune competente. Per gli stranieri, l' abitualità della dimora è individuata anche ai sensi dell' art. 6, co. 7, 2° periodo, del d-lgs 25/7/1998 n. 286, nonché, in mancanza d' iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si deve intendere quello risultante dal permesso di soggiorno;

- c) iscrizione alle liste di collocamento dei centri per l'impiego;
 - d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
3. Per l' accesso alle prestazioni dirette ed indirette del presente articolo si fa riferimento ai criteri di valutazione di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 integrate da quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4

Modalità di accesso alle prestazioni e relazioni annuali

1. Per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 2, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 presentano istanza al comune capofila d' ambito cui appartiene il comune di residenza i quali provvederanno a trasmetterle al centro per l'impiego territorialmente competente.
2. Dopo la presentazione della domanda vi sarà la presa in carico da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.
3. La Giunta regionale, con cadenza bimestrale, previa consultazione delle rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, dei servizi di integrazione lavoro disabili e degli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione, su base provinciale, dichiara i beneficiari che hanno accesso al reddito minimo garantito verificando unicamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della presente legge.
4. Sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 3, la Città Metropolitana di Napoli e le Province adottano una specifica lista dei beneficiari delle prestazioni previa verifica dell' autenticità delle dichiarazioni da parte del Comune di cui al comma 1.
5. Giusta quanto previsto dagli articoli 2 e 3, a seguito della domanda, il beneficiario che rientri nei requisiti di cui all'art. 3 maturerà il diritto soggettivo alla prestazione di cui alla presente legge.
6. I Comuni capofila d' ambito presentano con cadenza annuale agli Assessorati alle Politiche Sociali e al Lavoro, entro e non oltre il 31 gennaio dell' esercizio successivo a quello di riferimento, una relazione sull' utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all' articolo 1.
7. Le Direzioni regionali competenti in materia di politiche sociali e occupazionali predispongono uno schema uniforme per le relazioni annuali di cui al comma 6 da inviare all' Osservatorio di cui all' articolo 7 per il parere obbligatorio e vincolante da rendere entro 30 gg. dalla ricezione dello schema che è approvato con Decreto del Presidente della Regione.

Art. 5

Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e Occupazionali

1. E' istituito un Osservatorio del Consiglio Regionale delle Politiche sociali ed occupazionali con funzioni di controllo e valutazione della gestione, dei risultati e degli effetti del provvedimento sul reddito minimo garantito attraverso il monitoraggio della struttura del mercato del lavoro, la distribuzione del reddito e l' individuazione delle fasce sociali a rischio di povertà relativa ed assoluta ed esclusione sociale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio Regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti e previa consultazione delle rappresentanze degli EE.LL., delle OO.SS., delle Associazioni di volontariato e dei Movimenti impegnati nelle politiche sociali e della prima occupazione, entro 90 gg. dall' entrata in vigore della presente legge è disciplinato e costituito l' Osservatorio di cui al comma 1.

3. Entro i 30 gg. successivi alla scadenza del termine di cui all' art. 4, co.6, le direzioni regionali competenti provvedono a trasmettere le relazioni annuali dei Comuni capofila all' Osservatorio con una nota esplicativa di sintesi, in cui, tra l' altro, si evidenzia il dato di raffronto tra le spese assegnate e quelle impegnate.

4. L' Osservatorio è formato dai membri delle Commissioni consillari competenti in materia di Affari Sociali e Occupazionali e da membri proposti dalle rappresentanze di cui al comma 2. E' presieduto, a rotazione annuale, dai Presidenti delle commissioni competenti che ne organizzano i lavori. – Si avvale del necessario personale amministrativo regionale il cui organico è stabilito dal Presidente del Consiglio Regionale e svolge la sua attività con il supporto delle Direzioni Regionali competenti.

5. L' Osservatorio si confronta con i rappresentanti di OO.SS., Associazioni e Movimenti impegnati nelle politiche sociali e della prima occupazione.

6. L' Osservatorio effettua verifiche dirette degli aventi diritto. – Presenta al Consiglio una relazione annuale entro il 30 aprile dell' esercizio successivo a quello di riferimento.

7. Ulteriori disposizioni sul funzionamento dell' Osservatorio e sui contenuti della relazione annuale di cui al co. 6, verranno definiti nel decreto del Presidente del Consiglio Regionale di cui al comma 2.

Art. 6

Regolamento regionale

1. La Regione con proprio regolamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell' Assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l' Assessore competente in materia di lavoro e previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale e con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate quali componenti dell' Osservatorio di cui all' art. 7, fatta salva la potestà regolamentare degli EE.LL., in particolare, provvede a:

a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;

b) definire la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della presente legge;

c) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all'articolo 9 per ciò che attiene alla erogazione del reddito minimo;

d) definire la procedura d' attuazione per l' accesso alle prestazioni monetarie e non di cui all' art. 2, co. 6 secondo i parametri ISEE, il reddito personale imponibile e la soglia patrimoniale d' accesso;

e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare agli ambiti sociali ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette;

f) definire modalità integrative della normativa regionale di sostegno al reddito rispetto alle disposizioni nazionali;

g) definire le forme d' intreccio tra politiche attive e passive.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è istituito un apposito capitolo, all' interno del Programma 12.04, ai fini della costituzione di un fondo denominato: "Fondo regionale per il reddito minimo garantito" con uno stanziamento annuale da determinare in sede di legge di stabilità per l' esercizio finanziario 2016, ferma restando la possibilità di implementazione ulteriore con apporti regionali, di altri enti o di provenienza comunitaria con particolare riferimento ai fondi FSE-POR per le politiche attive e di promozione del lavoro.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono sia risorse per le prestazioni indirette di cui all' art. 2, co.6, provenienti dalle missioni 4, 10 e 12, sia per le politiche attive dalla missione 15.

3. La Città Metropolitana di Napoli, le Province e i Comuni, nei limiti dei propri bilanci, possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito minimo garantito nell'ambito dei territori di loro competenza anche attraverso l' eventuale ed apposito incremento di tributi locali con un criterio di progressività impositiva.
4. In sede di bilancio di previsione 2016, sulla base della spesa scaturente dal consuntivo 2014, si provvede ad una riduzione del 30% del capitolo relativo alle spese correnti per studi, consulenze, rappresentanza, gettoni di presenza, convegni, mostre e del 40% per incarichi a dirigenti esterni alla dotazione organica. – I risparmi confluiranno nella dotazione previsionale del Fondo di cui al comma 1.
5. Le economie di spesa di ogni fine esercizio sugli stanziamenti della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 e successive modifiche e integrazioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 1, insieme alle quote residue dell' obiettivo tematico 9 del FSE, del Piano d' Azione e Coesione (PAC) e del Fondo di sviluppo coesione (FSC).
6. A partire dal rendiconto 2015 una quota parte non superiore al 50% dell' eventuale riduzione di residui passivi di parte corrente derivante dal riaccertamento annuale confluisce nel fondo di cui al comma 1.
7. A partire dall' esercizio finanziario 2016 almeno il 50% degli introiti derivanti dall' attività di controllo per la lotta all' evasione ed elusione fiscale dei tributi regionali confluisce nella dotazione del fondo di cui al comma 1.
8. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, provvede a presentare un disegno di legge di riordino e semplificazione della legislazione regionale nel campo degli interventi di politiche sociali e occupazionali per coordinarne e armonizzarne principi e contenuti con l' istituzione del reddito minimo garantito provvedendo a farne confluire gradualmente le risorse previste in detti interventi nel fondo di cui al comma 1. – Tra i principi del riordino va privilegiato l' afflusso diretto dei contributi verso gli aventi diritto e una verifica dei criteri di ripartizione dei fondi per le politiche sociali e occupazionali mirante ad aumentare la capacità di spesa.

Jo fue Espo

Art. 8
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).